

CAMERA DEI DEPUTATI N. 69

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 17 maggio 1972

Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658,
concernente il riordinamento della previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge intesa ad apportare modifiche alle norme vigenti in materia di previdenza marinara, è doveroso anzitutto, e prima di formulare ed illustrare singoli emendamenti alla legge 27 luglio 1967, n. 658, esporre alcune considerazioni di carattere generale sugli aspetti formativo, organizzativo, finanziario, contributivo e di prestazioni pensionistiche di tale forma di previdenza, nonché quelle conseguenti ad un esame comparativo delle norme che regolano la previdenza marinara nei confronti di quelle relative alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Aspetto formativo.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara deriva dalle casse degli invalidi della marina mercantile, le quali erano sorte in tempi remoti, in considerazione delle particolari condizioni cui si svolgeva e si svolge il lavoro marittimo. Essa fu profondamente modificata col regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, ed ha subito ulteriormente importanti modifiche, fra cui quella dettata dal regio decreto-legge 2 ottobre 1933, n. 1954, col quale assunse la denominazione di Cassa nazio-

nale per la previdenza della gente di mare, poi diventata, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Organizzazione della Cassa.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara (decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109) e costituisce una gestione autonoma dell'INPS.

Essa comprende due distinte gestioni:

la gestione marittimi, alla quale sono iscritti gli appartenenti alla gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali; e la gestione speciale, per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante e del personale amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

In forza dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915, le due gestioni erano organizzate con un sistema misto, a capitalizzazione ed a ripartizione; con gli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esse sono state entrambe trasformate a ripartizione; e

con gli articoli 12 e 60 della legge 1967/658 sono state inoltre trasformate da « sostitutive » in « integrative » dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Situazione finanziaria della Cassa.

Il cospicuo disavanzo delle due gestioni della Cassa previdenza marinara suscita gravi perplessità, sia per il modo ed i tempi della sua formazione, sia per quelle norme che, introdotte con la legge 1967/658, lo hanno aggravato pesantemente, sia infine per le modalità adottate con la stessa legge per predisporre il risanamento.

Le anomalie che caratterizzano le norme di cui si tratta sono state messe nella più cruda evidenza nel contrasto colla successiva legge 30 aprile 1969, n. 153, come si vedrà in seguito.

La situazione finanziaria delle due gestioni della Cassa, alla entrata in vigore della legge 1967/658, era la seguente:

| | |
|---|--------------------------|
| disavanzo della Cassa alla fine dell'anno 1966: | |
| gestione marittimi | L. 20.566.502.300 |
| gestione speciale | L. 4.306.336.315 |
| TOTALE | L. 24.872.838.615 |

Questo disavanzo si era andato formando nel tempo, e con un ritmo crescente che nell'ultimo periodo sfiorava la misura di due miliardi annui; esso era conseguente ad una lungamente protratta carenza legislativa, in quanto le norme vigenti per l'aggiornamento delle contribuzioni non erano state tempesti-

vamente applicate, o lo furono in misura insufficiente.

Si citano, per la gestione marittimi, gli articoli 18 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, il quale al secondo comma stabilisce che le tabelle delle competenze medie « sono soggette a revisione annuale »; e l'articolo 3 della legge 1952/915, secondo il quale « le percentuali dei contributi potranno essere modificate »; e, per la gestione speciale, l'articolo 65 del testo unico, che precisa: « il limite della retribuzione contributiva può essere variato »; mentre l'articolo 13 della legge 1952/915 stabilisce che « le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate... ».

È di tutta evidenza che il disavanzo ha potuto crearsi ed accrescere per il tardivo e insufficiente intervento dei competenti organi governativi nel regolare il flusso dei contributi.

È doveroso aggiungere che alla formazione del disavanzo ha contribuito, come causa tecnica, il continuo progresso tecnologico nel campo navale, che rende possibile l'impiego di un sempre minor numero di marittimi a parità di tonnellaggio globale della flotta, con il conseguente aggravarsi del rapporto fra il numero dei pensionati e quello degli iscritti contribuenti, rapporto che è attualmente di circa il 70 per cento. Questa causa tecnica, da tempo in atto, avrebbe però reso ancor più urgente un tempestivo aggiornamento dei contributi.

Il disavanzo di cui sopra è stato in parte ridotto utilizzando le riserve legali delle due gestioni, nonché i fondi a capitalizzazione, residui disponibili quando le gestioni stesse sono state passate integralmente al sistema a ripartizioni. Ecco il prospetto di tali riduzioni:

| | Gestione marittimi | Gestione speciale | TOTALE |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| disavanzo al 31 dicembre 1966 | 20.566.502.300 | 4.306.336.315 | 24.872.838.615 |
| riserve utilizzate | 5.564.921.329 | 2.206.699.020 | 7.771.620.349 |
| disavanzo residuo | 15.001.580.971 | 2.099.637.295 | 17.101.218.266 |

La legge 1967/658 ha poi disposto, con gli articoli 47, 48, 49 e 50 per le gestioni marittimi e con gli articoli 69, 70, 71 e 72 per la gestione speciale, che le pensioni in essere al 1° settembre 1967, data della sua entrata in vigore, fossero riliquidate e rivalutate in varia

misura e poi, salvo alcune esclusioni, assunte in carico dall'AGO. L'onere derivante dai miglioramenti di cui sopra è stato posto a carico delle due gestioni nella seguente misura:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| gestione marittimi | L. 31.583.070.198 |
| gestione speciale | L. 7.652.196.682 |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In conseguenza, il disavanzo complessivo delle due gestioni, costituito dalla somma del precedente disavanzo residuo e dell'onere per

i miglioramenti concessi ai pensionati, che la legge ha posto a carico delle gestioni stesse, è risultato il seguente:

| | Gestione marittimi | Gestione speciale | TOTALE |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| disavanzo residuo | 15.001.580.971 | 2.099.637.295 | 17.101.218.266 |
| onere per miglioramenti ai pensionati . . . | 31.583.070.198 | 7.652.196.682 | 39.235.266.860 |
| disavanzo complessivo | 46.584.651.169 | 9.751.833.977 | 56.336.485.146 |

Per colmare il disavanzo la Cassa ha contratto un debito con l'INPS all'interesse annuo del 4,5 per cento, ammortizzabile in 15 annualità, nella misura e con le norme che la legge 1967/658 ha dettato all'articolo 56 per la gestione marittimi ed all'articolo 64 per la gestione speciale.

Sui marittimi in servizio è venuto così a gravare l'onere di risanare la grave situazione deficitaria della Cassa, onere del quale essi non possono essere ritenuti responsabili.

La legge 1967/658 ha concretato, come vedremo in seguito, l'imposizione di tale onere mediante i seguenti provvedimenti:

- un aumento percentuale dei contributi previdenziali;
- una drastica limitazione delle prestazioni pensionistiche;
- blocco, in pratica, delle pensioni liquidate.

Contributi.

I contributi alla Cassa previdenza marina-
ra previsti dalla legge 1967/658, all'articolo 5 per la gestione marittimi ed all'articolo 61 per la gestione speciale, sono anzitutto quelli dovuti all'AGO ed ai fondi ad essa correlati. Oltre ai suddetti contributi, l'articolo 7 e l'articolo 62 della legge impongono un contributo supplementare per l'ammortamento del disavanzo e la ricostituzione delle riserve, nella misura del 6 per cento nella gestione marittimi e nella incredibile misura del 20 per cento nella gestione speciale. Pertanto il contributo percentuale sulle retribuzioni risulta del 30 per cento per la gestione marittimi e del 44 per cento per la gestione speciale; la quota di contributo relativa al puro trattamento pensionistico è del 25 per cento e del 39 per cento rispettivamente, mentre per l'AGO è del 19 per cento.

Prestazioni pensionistiche della Cassa e confronto con le norme dettate dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per l'AGO.

Malgrado il notevole aumento dei contributi la legge 1967/658 prevede, come già accennato, drastiche limitazioni delle prestazioni; limitazioni che risultano più evidenti nel contrasto con le norme che regolano la liquidazione delle prestazioni nell'AGO, alla quale tutti i marittimi pur contribuiscono regolarmente.

Nella gestione marittimi la liquidazione del trattamento pensionistico è regolata come segue:

A) L'articolo 13, secondo comma, della legge 658 stabilisce che la retribuzione pensionabile è pari alla media ponderale delle retribuzioni tabellari relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante tutta la vita lavorativa del marittimo, incluse quindi le retribuzioni minime dell'inizio di ogni carriera.

Nell'AGO la retribuzione pensionabile è pari alla media aritmetica delle retribuzioni più elevate in tre anni fra gli ultimi cinque di contribuzione (articolo 14 della legge 1969/153).

B) La retribuzione tabellare da prendere a calcolo per la misura della prestazione differisce dalla retribuzione effettiva, in quanto non comprende né l'eccedenza retributiva derivante da compensi per lavoro straordinario, né le competenze accessorie corrisposte al marittimo all'atto dello sbarco.

Nell'AGO la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, salvo alcuni elementi (rimborso spese, gratifiche *una tantum*, ecc.) tassativamente elencati (articolo 12 legge 1969/153).

C) Il calcolo dell'anzianità contributiva è limitato ai periodi di iscrizione sul ruolo equipaggio; non viene tenuto conto dei periodi di ferie e dei riposi compensativi per le giornate festive trascorse in navigazione, quando tali periodi retribuiti decorrono dopo lo sbarco e la cancellazione del marittimo dal ruolo equipaggio.

Nell'AGO l'anzianità contributiva decorre senza soluzione di continuità durante tutta la durata del rapporto di lavoro, ivi comprese ferie, domeniche e altre festività.

D) La pensione è pari al 65 per cento della retribuzione calcolata come sopra (articolo 13, comma primo).

Nell'AGO la commisurazione della pensione alla retribuzione è stabilita nel 74 per cento e diventa dell'80 per cento dopo il 31 dicembre 1975 (articolo 11 legge 1969/153).

E) Le pensioni liquidate non hanno subito alcun adeguamento dal 1967 in poi, in quanto l'articolo 92 della legge 1967/658 non ha trovato finora applicazione, mentre l'articolo 12 impedisce che gli aumenti che vengono erogati dall'AGO vadano a beneficio dei marittimi.

Nell'AGO gli importi delle pensioni sono aumentati con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno dal 1969 in poi.

Nella gestione speciale il trattamento pensionistico è regolato come segue:

F) La retribuzione contributiva è calcolata secondo le norme dell'AGO (articolo 61 legge 658), mentre la retribuzione pensionabile è notevolmente inferiore, in quanto in essa non sono compresi alcuni elementi assoggettabili a contribuzione ed inoltre la retribuzione si considera entro i limiti massimi fissati dalla legge (articolo 66 legge 658).

Nell'AGO la retribuzione contributiva è pari alla retribuzione pensionabile (ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1969/153).

G) Il contributo globale del 44 per cento sulla indennità di preavviso di fine servizio non dà luogo ad aumento né della retribuzione annua pensionabile, né della anzianità contributiva: viene cioè incamerato dalla gestione speciale senza alcun beneficio per l'iscritto.

Nell'AGO l'indennità di preavviso fa parte della retribuzione agli effetti del calcolo della pensione.

Oltre alle limitazioni sopra elencate, sul personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di preminente interesse nazionale gravano le seguenti ulteriori limitazioni:

H) I periodi di navigazione compiuti prima dell'assunzione nei ruoli organici delle società di preminente interesse nazionale e con la sola iscrizione e contribuzione alla gestione marittimi, sono riconosciuti, non integralmente, ma in misura estremamente ridotta, e solo a domanda dell'interessato, agli effetti dell'anzianità contributiva (articoli 59 e 80 legge 658); in ogni caso i contributi versati dagli interessati all'AGO od alla gestione marittimi sono incamerati dalla gestione speciale (articolo 83 legge 658, primo comma).

Nell'AGO tutti i periodi che hanno dato luogo a contribuzione, nonché, a norma dell'articolo 40 della legge 1969/153, persino quelli per cui i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, sono utili per il diritto alle prestazioni.

Inoltre:

J) I periodi di malattia non sono considerati validi agli effetti del calcolo della anzianità contributiva (articolo 61 legge 658);

K) Il periodo di contribuzione, per liquidare la pensione intera, che per i naviganti è di 30 anni, è stato portato a 40 anni (articolo 67 legge 658); di conseguenza, tenuto conto che l'età minima per il conseguimento della patente di capitano e quindi per l'assunzione nei ruoli organici delle società è di 24 anni, mentre il limite di età per la cessazione dal servizio è inderogabilmente fissato a 60 anni, al personale navigante, è preclusa non solo la possibilità di liquidare la pensione intera, ma anche quella maggiore aliquota di pensione che compete agli altri iscritti alla gestione speciale quando vengono superati i 40 anni di servizio (articolo 68 legge 658).

L) Con il passaggio obbligatorio ed integrale del personale navigante dalla gestione marittimi alla gestione speciale (articolo 59 legge 658) restano annullati i diritti, già acquisiti nella gestione marittimi, al riconoscimento, agli effetti del calcolo dell'anzianità contributiva, dei periodi di servizio militare (articolo 9 legge 658); del raddoppio dei periodi di navigazione in guerra (articolo 10); dei periodi di contribuzione volontaria o figura-

tiva, inclusi quelli che hanno dato luogo ad effettiva contribuzione in conformità agli articoli 25 e 26 del testo unico.

M) L'articolo 76 della legge 1967/658, che tratta della riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 1967, ha dettato norme diverse e molto meno favorevoli di quelle con cui è stata attuata, con gli articoli 69, 70 e 71, la rivalutazione preliminare e la successiva concessione di miglioramenti delle pensioni dirette e delle pensioni indirette e di reversibilità del personale amministrativo.

Inoltre le pensioni riliquidate al personale navigante, sono state lasciate a carico della gestione speciale anziché essere passate, come tutte le altre, all'AGO; non hanno quindi beneficiato dell'adeguamento automatico delle pensioni (ex articolo 19 legge 153) di cui hanno invece goduto quelle degli altri iscritti alla stessa gestione assunte in carico dall'AGO.

N) Le limitazioni del trattamento pensionistico precedentemente illustrate operano, in varia forma e misura, all'atto della liquidazione delle pensioni. Vi è un'altra limitazione, derivante dall'articolo 12 della legge 658 per la gestione marittimi e dall'articolo 60 per la gestione speciale, che continua ad agire anche dopo che le pensioni sono state liquidate.

I due articoli citati stabiliscono che il trattamento di pensione liquidato in entrambe le gestioni è integrativo delle prestazioni a carico dell'AGO, fino alla concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla stessa legge 658.

L'imposizione di questo limite ha come conseguenza che il trattamento di pensione liquidato è rimasto invariato nel tempo, malgrado il sensibile aumento del costo della vita, non avendo l'articolo 92 della legge 658 trovato applicazione. Nel frattempo però la quota di prestazione a carico dell'AGO è regolarmente aumentata in applicazione dell'articolo 19 della legge 1969/153; ma la Cassa non ha potuto trasferire questi aumenti agli iscritti in quanto ciò non è consentito dalla legge 658; perciò gli aumenti sono stati incamerati dalla Cassa, che ha potuto ridurre di un importo corrispondente la prestazione a proprio carico.

Contributo dello Stato.

Prima di concludere le osservazioni sulla portata della legge 1967/658, è infine doveroso, in merito alla situazione finanziaria della

Cassa, un confronto con quanto la legge 1969/153 ha disposto per altri fondi pensionistici gestiti dall'INPS.

Premesso che il concorso finanziario dello Stato alla gestione marittimi, stabilito dall'articolo 29 della legge 1967/658, copre, da un lato, il contributo a carico dello Stato per il servizio militare prestato dagli iscritti secondo le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11; e che è inoltre concesso un contributo specifico a favore dei marittimi dediti alla pesca nel Mediterraneo, si osserva che nessun contributo è versato alla previdenza marinara in quanto tale.

Malgrado fosse nota la grave situazione finanziaria della Cassa, né la legge 1967/658, né la 1969/153, hanno stanziato fondi per la copertura del disavanzo, per quanto quest'ultima legge abbia stanziato ben 6.611 miliardi erogabili in sette anni, di cui 5.170 per il fondo sociale e 1.441 miliardi a beneficio di tre fondi di pensione gestiti dall'INPS.

Va ricordato però che il 30 aprile 1969, giorno in cui veniva approvata la legge 153, la Camera, constatato che nessun provvedimento era stato preso in favore delle pensioni dei marittimi, approvava un ordine del giorno col quale invitava il Governo a provvedere sollecitamente, con azione propria od accettando proposte sull'argomento, ad eliminare la palese sperequazione a danno dei marittimi.

Un disegno di legge presentato più tardi dal Governo allora in carica e poi decaduto con lo scioglimento delle Camere, non conteneva però provvedimenti intesi a risolvere adeguatamente i numerosi problemi perequativi cogenti e più sopra esposti; ma soprattutto non affrontava il problema dei problemi, cioè quello di un intervento finanziario dello Stato per coprire il residuo disavanzo della Cassa nazionale per la previdenza marinara, intervento senza il quale non è possibile realizzare contemporaneamente un equo adeguamento delle pensioni secondo l'indirizzo espresso nella legge 1969/153, e l'equilibrio del bilancio della Cassa.

Un'ultima considerazione è necessario fare prima di passare all'esame dei singoli emendamenti alla legge 1967/658, che scaturiranno come logica deduzione di quanto finora esposto.

Le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1965 agli iscritti alla gestione marittimi, e, con decorrenza fino al 1° gennaio 1965 incluso, al personale amministrativo iscritto alla gestione speciale, sono state preliminarmente

rivalutate e poi migliorate, prima di essere assunte in carico all'AGO.

Va tenuto presente però che le retribuzioni medie mensili per la Gestione marittimi, ovvero i limiti retributivi per la Gestione speciale sui quali tali pensioni sono state liquidate, dif-

feriscono sostanzialmente dalle competenze, e dai limiti retributivi, stabiliti dalla stessa legge 658, per gli iscritti ancora in attività di servizio.

Per la gestione marittimi una valutazione della differenza può desumersi dalla seguente tabella:

| QUALIFICA O GRADO | Trattamento <i>ante</i> 1° gennaio 1965 | | Trattamento <i>post</i> 31 dicembre 1964 | |
|------------------------|--|---|---|---|
| | Retribuzione tabellare media | Pensione massima li- quidabile inclusa mag- giorazione ex articoli 47 e 48 legge n. 658 | Nuova re- tribuzione tabellare media legge 1967/658 | Pensione massima liqui- dabile ex pri- mo comma articolo 13 legge n. 658 |
| Comandante | 90.000 | 118.000 | 360.000 | 234.000 |
| 2° ufficiale | 55.000 | 72.000 | 215.000 | 139.000 |
| Nostromo | 42.000 | 55.440 | 160.000 | 104.000 |
| Marinaio | 39.000 | 51.480 | 125.000 | 81.250 |

Come mostra la tabella, i benefici accordati dalla legge 658 hanno portato la pensione massima per i marittimi messi in quiescenza prima del 1° gennaio 1965 a valori molto inferiori a quelli delle pensioni liquidate posteriormente a tale data.

Per il personale amministrativo iscritto alla gestione speciale le pensioni aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, riliquidate su un massimale contributivo di lire 2.600.000 e cioè con una pensione annua massima di lire 2.080.000 sono state maggiorate del 20 per cento, portando la pensione massima a lire 2.496.000 annue. Per le pensioni successive al 31 gennaio 1965 il massimale pensionistico è andato crescendo dal 1965 in poi, fino a raggiungere nel 1971 la somma di lire 6.000.000, con una pensione intera di lire 4.800.000.

Anche nella gestione speciale, pur con situazioni variabili di anno in anno, la pensione massima ante 1965 è quindi rimasta molto al di sotto del massimo liquidabile nel 1971.

Si conferma, per inciso, che per il personale navigante iscritto alla gestione speciale e messo in quiescenza prima del 1° settembre 1967, la rivalutazione prevista dall'articolo 76 della legge 658 ha influito solo sulle quote di pensione dipendenti da servizi prestati anteriormente al 1° agosto 1952 ed ha portato, nel complesso, modestissimi miglioramenti.

Si constata quindi che il rapporto fra il trattamento pensionistico prima e dopo il 1965 è dell'ordine del 50 per cento, tanto nella gestione marittimi che nella gestione speciale.

È evidente che nel determinismo di questo trattamento fortemente differenziato fra le pensioni liquidate prima e dopo il 1965 ha influito la situazione deficitaria della Cassa esistente quando la legge 658 entrò in vigore ed in conseguenza del contenuto della legge stessa, che ha concesso miglioramenti al personale già in quiescenza, aumentando il disavanzo e ponendolo a carico degli iscritti in servizio che non ne sono responsabili.

L'intervento finanziario dello Stato è quindi necessario non solo per quanto riguarda

le future pensioni, ma anche per consentire un equo miglioramento delle vecchie pensioni marittime, che, anche nei valori massimi — non sempre conseguibili — esposti nella tabella, sono del tutto inadeguate.

MOTIVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI ALLA
LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658.

Gestione marittimi.

Articolo 1. — Emendamento dell'articolo 7:

Il contributo supplementare previsto dall'articolo 7, oltre che all'equilibrio della gestione marittimi, deve essere destinato ad integrare il trattamento a carico dell'AGO, e non all'ammortamento del disavanzo.

Tenendo presente che nella gestione marittimi della Cassa previdenza marinara la pensione è determinata, come disposto dall'articolo 16 della legge 658, sulla base di 25 anni effettivi di servizio, anziché di 40 come nell'AGO, per assicurare, a parità di altre condizioni, lo stesso trattamento che deriva dall'AGO e per attuare, cioè, il concetto di integrazione della pensione a carico dell'AGO stessa, il contributo, che nell'AGO è del 19 per cento, nella previdenza marinara dovrà essere pari a $(19 \times 40) : 25$, ossia a 30,4 per cento, e quindi con un contributo supplementare dell'11,4 per cento. Tenuto però conto di due elementi contrastanti e cioè, primo, che per molti marittimi in servizio si hanno contribuzioni effettive, volontarie o figurative, eccedenti i 25 anni, di effettivo servizio, il che comporta la previsione di un aumento nel gettito delle contribuzioni; e, secondo, che deve essere coperto l'onere derivante al bilancio della Cassa da quanto previsto dall'articolo 5 della presente proposta di legge per l'aumento delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1965; tenuto conto di ciò il contributo supplementare necessario è valutato nella misura del 12 per cento, posto per il 10 per cento a carico dell'armatore e per il 2 per cento a carico dell'iscritto, nella stessa proporzione cioè prevista dall'articolo 7 della legge 1967/658.

Questo contributo supplirà anche al mancato assoggettamento a contribuzione sia della parte di retribuzione eccedente le medie mensili tabellari, che di quella corrisposta all'atto della cancellazione dal ruolo e che finora non è considerata agli effetti contributivi.

L'articolo 1 concreta quanto esposto in precedenza circa la necessità di un aumento della aliquota contributiva.

Articolo 2. — Modifica dell'articolo 12:

La norma contenuta nell'attuale articolo 12 blocca, di fatto, la misura della pensione, impedendo che vengano apportati i miglioramenti derivanti dalle leggi sull'AGO.

L'articolo 2 elimina il vincolo che ha finora, in pratica, causato il blocco delle pensioni nella gestione marittimi.

Articolo 3. — Modifica di tre commi dell'articolo 13:

Il primo comma dell'articolo 13 deve essere modificato, portando il coefficiente di calcolo della pensione dal 65 al 74 per cento; e portandolo all'80 per cento per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1975, come nell'AGO.

Nel secondo comma la retribuzione tabellare valida per il calcolo della pensione deve essere riferita agli ultimi tre anni di effettivo imbarco, come nell'AGO.

Nel sesto comma, anziché 65 per cento, si deve indicare 74 per cento; e 80 per cento per le pensioni liquidate posteriormente al 31 dicembre 1975, in conformità al primo comma modificato come sopra.

L'articolo 3 propone gli emendamenti di cui sopra.

Articolo 4. — Modifica dell'articolo 46:

L'articolo 46 ha disposto che le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 al 1° agosto 1967, cioè fino a prima della data di entrata in vigore della legge 658, siano riliquidate ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa. In seguito alla modifica del primo, secondo e sesto comma di tale articolo, apportata con l'articolo 3 della presente proposta, le pensioni suddette dovranno essere riliquidate secondo le nuove disposizioni.

Con l'articolo 4 della presente proposta di legge la riliquidazione viene fissata con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la stessa decorrenza cioè fissata negli articoli 9, 10 e 19 della legge 1969/153.

Articolo 5. — Aumento delle pensioni liquidate ex articoli 47, 48, 49, 50 e 51:

In considerazione dell'enorme divario esistente fra le pensioni liquidate dopo la data di entrata in vigore della legge 1967/658 e quelle liquidate prima del 1° gennaio 1965,

si propone che, allo scopo di ridurre il divario, queste ultime, l'importo delle quali è, a parità di altre condizioni, poco più della metà delle prime, come dimostra l'apposita tabella, siano aumentate del 40 per cento del loro valore.

L'aumento del 40 per cento deve intendersi riferito alle sole pensioni liquidate anteriormente al 1° giugno 1957, pensioni che sono state maggiorate ai sensi del primo comma dell'articolo 47 della legge 1967/658, colla limitazione posta dal quinto comma dello stesso articolo ed ulteriormente aumentate ai sensi dell'articolo 48. Per le pensioni liquidate invece sulla base delle competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, nonché per quelle che hanno raggiunto il limite previsto dal citato quinto comma dell'articolo 47 della legge 658 e che quindi hanno già conseguito un lieve miglioramento rispetto a quelle liquidate precedentemente, l'aumento deve essere limitato al 36 per cento, in modo da tener conto del rapporto, calcolato mediamente, fra i due gruppi di pensioni.

Infine le pensioni liquidate sulle tabelle delle competenze medie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, sono aumentate del 15 per cento, essendo esse state liquidate su competenze medie più elevate.

L'articolo 5 dispone che siano apportati tali aumenti e prevede che il relativo onere sia posto a carico della gestione marittimi della Cassa previdenza marinara, con la copertura risultante dall'aumento dell'aliquota contributiva disposta dall'articolo 1.

L'articolo 5 dispone inoltre che gli aumenti decorrano dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Articolo 6. — Ammortamento del disavanzo — Modifica dell'articolo 56:

La presente relazione ha ampiamente illustrato l'origine e l'entità del disavanzo, nonché le sue conseguenze gravemente limitative delle pensioni erogate dalla Cassa previdenza marinara, come pure i motivi sociali e di equità per cui è necessario che lo Stato intervenga per sanare almeno il disavanzo residuo dopo che la Cassa ha rimborsato all'INPS le prime cinque rate, sacrificando in modo abnorme le pensioni degli iscritti.

Nel testo dell'articolo 6 della presente proposta di legge sono indicate le modalità ed i limiti dell'intervento dello Stato nel periodo che va dal 1972 al 1978.

Articolo 7. — Revisione delle tabelle delle competenze medie mensili:

È già stato messo in evidenza che la retribuzione per il calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla gestione marittimi non è la retribuzione effettiva prevista dalle norme AGO; bensì una retribuzione convenzionale determinata in apposite tabelle.

La dinamica delle retribuzioni effettive risultanti dai contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale per le singole categorie fa sì che le tabelle tengono a discostarsi, in tempi relativamente brevi, dalle retribuzioni effettive. È pertanto opportuno predisporre una norma che renda agevole la revisione delle tabelle stesse, al duplice scopo di consentire un più aggiornato gettito dei contributi, nonché un congruo adeguamento periodico delle retribuzioni pensionabili; scopi entrambi aderenti al sistema tecnico-finanziario della ripartizione, sul quale è organizzata la Cassa previdenza marinara e con esso sistema coerenti.

L'articolo 7 della presente proposta di legge prevede la revisione biennale delle tabelle delle competenze medie, per tener conto delle variazioni nelle retribuzioni effettive, risultanti dai contratti di lavoro a carattere nazionale; contratti che normalmente vengono appunto rinnovati ogni biennio.

GESTIONE SPECIALE.

Articolo 8. — Emendamento dell'articolo 62:

Il primo comma dell'articolo 62 stabilisce che il contributo supplementare, anziché servire ad integrare il trattamento di pensione a carico dell'AGO deve essere destinato all'ammortamento del disavanzo, mentre la presente proposta di legge prevede che il disavanzo sia coperto con contributo dello Stato.

Tenendo presente:

che nella Gestione speciale la pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della retribuzione pensionabile (primo comma dell'articolo 67 della legge n. 658);

che tale pensione può arrivare al 90 per cento, quando gli anni di iscrizione alla Gestione speciale superano i quaranta;

che l'articolo 12 della presente proposta di legge riporta ad anni 30, per il personale di stato maggiore navigante, il numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale necessari per liquidare la pensione intera nell'80 per cento della retribuzione pensionabile;

che il successivo articolo 15 della presente proposta di legge prevede che le pensioni della Gestione speciale, già assunte in carico dall'AGO, siano congruamente aumentate e che l'onere di tale aumento sia posto a carico della Gestione speciale.

È indubbio che, per assicurare, a parità di altre condizioni, un trattamento integrativo, nella Gestione speciale, in aumento cioè a quello derivante dall'AGO, il contributo base, che nell'AGO è del 19 per cento, dovrà essere congruamente aumentato.

L'aumento, per il personale amministrativo, può essere valutato anzitutto tenendo conto del rapporto fra la percentuale del 74 per cento nell'AGO e del 90 per cento nella Gestione speciale e cioè del 23 per cento; ed ulteriormente maggiorato del 4 per cento per coprire l'onere derivante alla gestione dall'aumento disposto dall'articolo 15 e da porre a carico della Gestione stessa, delle pensioni liquidate all'entrata in vigore della legge numero 658 del 1967 e poi assunte a carico dell'AGO.

Il contributo dovrà esser così del 27 per cento, cioè di otto punti superiore a quello vigente nell'AGO.

Per il personale di stato maggiore navigante il contributo può essere valutato, per la parte dovuta all'AGO, ad un terzo in più del contributo base previsto per gli amministrativi e cioè del 30 per cento, anziché del 23 per cento, per tener conto dell'abbassamento da 40 a 30 anni del periodo di servizio necessario per liquidare la pensione intera previsto dall'articolo 12 della presente proposta di legge; sarà inoltre assoggettato alla maggiorazione di quattro punti come previsto per il personale amministrativo, portando così il contributo complessivo al 34 per cento, cioè di 15 punti superiore a quello dell'AGO.

La differenza contributiva fra i due gruppi di iscritti alla Gestione speciale è coerente con quanto previsto dal successivo articolo 12, che per il personale navigante riporta ad anni 30 il periodo di contribuzione occorrente per liquidare la pensione intera, mediante l'aumento di un terzo della durata dell'iscrizione.

La ripartizione delle aliquote contributive viene proposta nello stesso rapporto di cui al primo comma dell'articolo 62.

L'articolo 8 della presente proposta di legge concreta quanto esposto in precedenza circa la modifica delle aliquote contributive nella Gestione speciale, con emendamento del primo comma dell'articolo 62 della legge n. 658 del 1967.

Articolo 9. — Emendamento all'articolo 60:

A somiglianza di quanto l'articolo 2 della presente proposta di legge dispone in merito alla eliminazione della disposizione (contenuta nell'articolo 12 della legge n. 658 del 1967), che ha causato, in pratica, il blocco delle pensioni nella Gestione marittima, l'articolo 9 prevede un analogo emendamento dell'articolo 60 per quanto riguarda la Gestione speciale.

Articolo 10. — Emendamento dell'articolo 66:

Si presume che l'articolo 66 della legge n. 658 sia stato inserito per limitare la retribuzione pensionabile, considerandola cioè inferiore, anziché pari, alla retribuzione contributiva. E ciò al fine di poter ammortizzare il disavanzo della gestione.

È già stato messo in rilievo il contrasto di questa disposizione limitativa con l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e con la stessa legge n. 658, per la quale ultima non si può parlare di integrazione della pensione dell'AGO se non si dispone anzitutto che detta pensione venga integralmente erogata, cosa questa che attualmente non avviene.

Viene pertanto proposto con l'articolo 10 l'emendamento dell'articolo 66, in modo da portare la retribuzione pensionabile ad essere pari alla retribuzione contributiva, cioè in conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, per l'AGO, alla quale contribuiscono per legge tutti gli iscritti alla Gestione speciale.

Articolo 11. — Emendamento dell'articolo 64 — Ammortamento del disavanzo.

Come è stato ampiamente illustrato nella presente relazione e come già previsto per la gestione marittimi col precedente articolo 6, si deve, per motivi di equità, considerare necessario l'intervento dello Stato per sanare il disavanzo della Gestione speciale, almeno per la parte residua dopo che la Cassa previdenza marinara ha rimborsato all'INPS, con grave sacrificio delle pensioni degli iscritti, le prime cinque rate di ammortamento del debito, inclusa quella relativa all'esercizio 1971.

Va tenuta presente la necessità che lo Stato intervenga anche per la copertura dei gravosi interessi sul debito residuo. A tal fine gli importi delle rate di ammortamento previste dall'articolo 64 della legge 1967, n. 658, sono stati congruamente incrementati.

L'articolo 11 della presente proposta di legge definisce l'importo delle rate scadenti nei sette anni compresi fra il 1972 e il 1978, nonché le modalità per l'intervento dello Stato a sanatoria del debito.

Articolo 12. — Emendamento dell'articolo 67:

Occorre premettere che l'articolo 59 della legge n. 658 del 1967 dispone, al primo comma, che il personale appartenente allo stato maggiore navigante cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle società di navigazione di cui all'articolo 58; e che il secondo comma dello stesso articolo 59 riconosce al suddetto personale solo i periodi di servizio prestati in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, escludendo così i precedenti periodi di iscrizione alla Gestione marittimi. Per tali periodi di servizio effettuati con iscrizione alla sola Gestione marittimi, e cioè prima dell'iscrizione alla Gestione speciale, l'articolo 80 della citata legge n. 658 concede, a domanda, un limitato riconoscimento.

Ciò premesso, si rileva che il primo comma dell'articolo 67 stabilisce che, per tutto il personale iscritto alla Gestione speciale, incluso quindi anche il personale di stato maggiore navigante, la pensione intera viene liquidata dopo quaranta anni di servizio.

È noto che per il personale navigante la pensione intera è sempre stata liquidata dopo 25 anni di navigazione effettiva, oppure dopo 30 anni di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. È noto altresì che tale personale non può essere immesso nei ruoli organici delle società di preminente interesse nazionale, e quindi non può essere iscritto alla Gestione speciale, prima di aver ottenuto la patente di capitano, la quale, a sua volta, non può essere conseguita se non dopo compiuto il 24° anno di età.

È noto infine che lo stesso personale di stato maggiore navigante deve obbligatoriamente cessare il servizio al compimento del 60° anno di età.

In queste condizioni è evidente che, nella migliore delle ipotesi, il suddetto personale potrebbe solo eccezionalmente raggiungere i 36 anni di contribuzione e quindi non può mai liquidare la pensione intera, né tanto meno quella maggior quota di pensione prevista dal primo comma dell'articolo 68 della stessa legge n. 658, che il restante personale consegue quando raggiunge i 45 anni di contribuzione.

Questa disparità di trattamento, sia nei confronti degli iscritti alla Gestione marittimi, che liquidano la pensione intera dopo trenta anni di servizio, sia nei confronti del personale amministrativo, che può liquidare una pensione pari al 90 per cento della retribuzione pensionabile, deve essere corretta.

Questo scopo può essere raggiunto parificando la normale durata di 30 anni di servizio ad anni quaranta, ossia stabilendo che per il personale di stato maggiore navigante la durata del servizio da considerare agli effetti del calcolo della pensione deve essere pari a quella di iscrizione alla Gestione speciale, aumentata di un terzo.

Il precedente articolo 8 della presente proposta di legge determina il valore della maggiore aliquota contributiva che dovrà gravare sul personale di stato maggiore navigante per assicurare l'equilibrio della gestione.

L'articolo 12 della presente proposta di legge definisce l'emendamento aggiuntivo all'articolo 67 della legge n. 658, necessario per adeguare il trattamento pensionistico del personale di stato maggiore a quello degli altri iscritti alla stessa Gestione speciale.

Articoli 13 e 14. — Abrogazione degli articoli 76 e 77 della legge n. 658 del 1967. Riliquidazione delle pensioni del personale di stato maggiore navigante. Assunzione in carico dell'AGO delle pensioni riliquidate.

Nella parte della relazione alla presente proposta di legge relativa al confronto fra le prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa previdenza marinara e quelle dell'AGO sono state messe in evidenza le limitazioni che la legge n. 658 del 1967 ha posto alle prestazioni per tutti i pensionati della Gestione speciale; sono state anche illustrate le ulteriori limitazioni che la legge suddetta ha stabilito per il solo personale di stato maggiore navigante.

La presente proposta di legge tende a correggere le più stridenti anomalie esposte nella relazione.

L'articolo 13 si propone di correggere la disparità di trattamento pensionistico riservata al personale di stato maggiore navigante nei confronti del restante personale iscritto alla stessa Gestione speciale.

Gli articoli 76 e 77 della legge n. 658 del 1967 dettano norme per la riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante, messo in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge stessa (1° settembre 1967); norme diverse e molto meno

favorevoli di quelle contenute negli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 per la rivalutazione e gli aumenti delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso.

Va anche rilevato che le nuove norme previste dalla legge n. 658 sono state applicate al personale navigante con due anni e sette mesi di ritardo rispetto agli altri iscritti.

In particolare, per il personale amministrativo:

la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 69 dispone che sia elevato da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1968, n. 1183, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952. Ciò ha costituito un aumento delle relative pensioni di circa il 14 per cento;

la lettera *b*) dello stesso primo comma dell'articolo 69 dispone, per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, che tanto il massimale annuo di lire 1.440.000 fissato dall'articolo 11 della legge 25 luglio 1952, n. 915, quanto il massimale poi elevato a lire 2.080.000 a decorrere dal 1° gennaio 1957 con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1957 (massimali sui quali sono stati versati i contributi nei rispettivi periodi), siano elevati, ai soli effetti della riliquidazione delle pensioni, a lire 2.600.000. Tenuto conto del rapporto fra l'entità del massimale contributivo e quella del nuovo massimale valido per la maggiorazione delle pensioni, si ha che, per le pensioni liquidate dal 1° agosto 1952 fino a prima del 1° gennaio 1957, la maggiorazione delle pensioni è pari al rapporto fra il massimale contributivo di lire 1.440.000 ed il massimale pensionabile, costituito *a posteriori*, di lire 2.600.000; è quindi pari ad un aumento dell'80,55 per cento, in esso compresa una rivalutazione intermedia già in atto.

Per le pensioni aventi decorrenza fra il 1° gennaio 1957 ed il 31 gennaio 1965, l'aumento risulta del 25 per cento.

Si osservi che nella stessa lettera *b*) del citato comma si fa riferimento, per la rivalutazione delle pensioni, non alle retribuzioni vigenti all'epoca in cui sono state liquidate le singole pensioni, bensì a quelle in atto al 31 dicembre 1964, dopo cioè che, col rinnovo del contratto di lavoro decorrente dal 1° dicembre 1964, le retribuzioni in atto al 1° gennaio 1965 erano quelle contrattuali adeguatamente migliorate.

Con l'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera *b*) del citato primo comma

dell'articolo 67, tutte le pensioni liquidate al personale amministrativo con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 gennaio 1965 sono pertanto state maggiorate in modo da unificare l'importo a parità di qualifica e di anni di servizio prestato.

Con gli articoli 70 e 71 della legge n. 658 del 1967 tutte le succitate pensioni, ivi comprese le pensioni ai superstiti, sono state poi aumentate del 20 per cento.

Inoltre, con l'articolo 72, tutte le pensioni ricate a norma dell'articolo 69 ed aumentate a norma degli articoli 70 e 71, sono state assunte in carico dall'AGO, per cui esse hanno ulteriormente beneficiato di un aumento del 10 per cento dal 1° gennaio 1969, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 153 del 1969; di un secondo aumento del 4,8 per cento dal 1° gennaio 1970 e di un terzo aumento del 4,7 per cento dal 1° gennaio 1971, gli ultimi due aumenti apportati per effetto della perequazione automatica delle pensioni disposta dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Vediamo ora che cosa l'articolo 76 della legge n. 658 del 1967 ha disposto per la riliquidazione delle pensioni dell'altro gruppo di iscritti alla Gestione speciale, e cioè del personale navigante.

Il primo comma dell'articolo 76 dispone che per i contributi versati alla gestione speciale anteriormente al 1° agosto 1952 (contributi che erano già stati aumentati come quelli per il personale amministrativo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e maggiorati di cinquanta volte a norma dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183) il coefficiente di maggiorazione sia elevato da 50 a 70 volte.

Tale maggiorazione, limitata ai soli contributi versati prima del 1° agosto 1952, data di entrata in vigore della legge n. 915 del 1952, è l'unico miglioramento concesso al personale di stato maggiore navigante.

Nessuna rivalutazione di alcun genere è prevista per le contribuzioni versate dopo il primo agosto 1952. Anzi, il successivo articolo 77, disponendo che le pensioni degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante restino a carico della Gestione speciale — contrariamente a quanto è stato fatto per le altre pensioni delle due gestioni della Cassa previdenza marinara, le quali sono state passate in carico all'AGO — ne ha, in pratica, bloccato lo sviluppo, non avendo esse potuto beneficiare degli aumenti disposti dalla legge n. 153 del 1969 e non essendo finora divenuto

operante l'articolo 92 della legge n. 658/1967 per l'adeguamento periodico delle pensioni.

È opportuno rilevare che il differente trattamento accordato dalla legge n. 658 del 1967 ai due gruppi di personale iscritto alla stessa Gestione speciale va presumibilmente fatto risalire alla erronea impostazione e interpretazione di un esame statistico comparativo delle pensioni corrisposte nel 1964 ai componenti dei gruppi stessi. Tale esame ha portato a constatare che la media delle pensioni del gruppo degli amministrativi era inferiore a quella del gruppo dei naviganti.

La comparazione non poteva essere fatta, trattandosi di gruppi non omogenei, anzi, fortemente differenziati. Infatti il personale amministrativo iscritto alla Gestione speciale comprende le categorie di personale non navigante, dal fattorino fino all'impiegato di prima categoria; sono esclusi dal computo le maggiori retribuzioni del personale dirigente, il quale a norma della legge n. 658 contribuisce alla Gestione speciale solo per la parte di retribuzione pari a quella dell'impiegato di prima categoria, mentre per la parte eccedente contribuisce all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Nel complesso, la media pensionistica degli appartenenti al personale amministrativo doveva, per sua natura, essere inferiore e comunque certamente non superiore a quella derivante dalla retribuzione dell'impiegato di prima categoria.

Il gruppo del personale navigante in quiescenza è invece costituito, salvo rarissime eccezioni, solo da persone che hanno raggiunto l'apice della carriera, e cioè comandante, direttore di macchina, capo commissario, direttore sanitario.

Va inoltre tenuto presente che la comparazione non è stata fatta fra le pensioni erogate dalla Gestione speciale; per il personale navigante è stata invece inclusa anche la pensione a carico dell'Amministrazione marittima, mentre per il personale amministrativo non è stata inclusa la pensione di cui i dirigenti beneficiano.

Va anche rilevato che per il personale di stato maggiore navigante la pensione derivante dalla Gestione marittima comprendeva i periodi di servizio militare ed il raddoppio dei periodi di navigazione in guerra, non computabili nella Gestione speciale.

Il non aver valutato la diversità di composizione dei due gruppi, e l'aver introdotto per il gruppo dei naviganti elementi quantitativi estranei ai termini del confronto, e lo aver infine ommesso elementi nel computo del

personale amministrativo, non poteva portare a risultati obiettivamente equi e soddisfacenti.

Da questa impostazione è stata tratta la erronea conclusione che il gruppo degli amministrativi doveva ricevere un trattamento più favorevole di quello da accordare al personale navigante nella emananda legge.

Anche indipendentemente da quanto sopra, è evidente che la macroscopica diversità di trattamento applicata ai due gruppi di iscritti alla stessa Gestione speciale deve essere eliminata.

A tal fine l'articolo 13 della presente proposta di legge propone la riliquidazione delle pensioni del personale di stato maggiore navigante secondo criteri analoghi a quelli adottati con i già citati articoli 69, 70 e 71 per il personale amministrativo; mentre il successivo articolo 14 dispone il trasferimento a carico dell'AGO delle pensioni così riliquidate, con criteri analoghi a quelli adottati con gli articoli 72 e 73 della legge n. 658 del 1967.

Articolo 15. — Aumento delle pensioni riliquidate al personale amministrativo in base agli articoli 69, 70, 71 della legge n. 658 del 1967.

Nella presente relazione è stata messa in evidenza la disparità di trattamento fra le pensioni liquidate prima e dopo il 1° agosto 1952 e fra le stesse pensioni e quelle liquidate dopo il 1° gennaio 1965.

Fra le prime, quelle liquidate in base a quanto disposto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 69, e cioè aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, hanno avuto, con la maggiorazione del coefficiente da 50 a 57 volte, una rivalutazione del 14 per cento.

Per le pensioni liquidate successivamente al 1° agosto 1952, e di cui alla lettera *b*) dello stesso primo comma dell'articolo 69, l'aumento è stato dell'80,55 per cento per un primo gruppo di pensioni originariamente liquidate sul massimale di lire 1.440.000 (incluso in tale aumento quello derivante dall'applicazione di quanto già disposto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183); ed è stato del 25 per cento per quelle che erano state liquidate sul massimale di lire 2.080.000.

Per colmare, almeno in parte, questa grave disparità di trattamento l'articolo 15 della presente proposta di legge prevede un aumento del 40 per cento delle pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo

e loro superstiti prima del 1° agosto 1952; e del 15 per cento per quelle aventi decorrenza da tale data fino al 1° gennaio 1965 compreso.

Articolo 16. — Aumento delle pensioni del personale di stato maggiore navigante riliquidate in conformità dell'articolo 13 della presente proposta di legge e passate in carico all'AGO per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi del successivo articolo 14.

Con l'articolo 13 è stata disposta la riliquidazione delle pensioni liquidate agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante e loro superstiti messi in quiescenza prima del 1° settembre 1967, adottando criteri analoghi a quelli già in atto per il personale amministrativo iscritto alla stessa gestione. Dopo tale riliquidazione permangono però, anche per questo gruppo di iscritti, le gravi disparità di trattamento tra pensioni liquidate in epoche diverse, già rilevate per il personale amministrativo nell'illustrare e motivare il precedente articolo 15. Le stesse motivazioni inducono a prevedere provvidenze migliorative, per il personale navigante, analoghe a quelle disposte dal succitato articolo 15.

Articolo 17. — Unificazione dei massimali della retribuzione pensionabile della gestione speciale fra il 1° gennaio 1965 e il 31 agosto 1967.

L'articolo 66 della legge n. 658 del 1967, di cui l'articolo 10 della presente proposta di legge predispone l'abrogazione, stabiliva, per la determinazione della retribuzione pensionabile, limiti variabili, a parità di altre condizioni, da lire 3.500.000 dal 1° gennaio 1965 a lire 6.000.000 dal 1° gennaio 1971.

Come già illustrato nella presente relazione, le variazioni di tali limiti sono contrarie al più elementare senso di equità verso gli iscritti, oltre ad essere contrarie alle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria, della quale la Gestione speciale è integrativa.

Mentre l'articolo 9 della presente proposta di legge prevede la normalizzazione del calcolo della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1972, in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, l'articolo 16 dispone la unificazione del limite della retribuzione pensionabile per le pensioni liqui-

date dal 1° febbraio 1965 al 31 dicembre 1971. Come è noto, gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono, dal 1° gennaio 1972, nuove misure delle aliquote contributive e nuove norme per la misura della retribuzione pensionabile.

Articolo 18. — Riconoscimento dei periodi di malattia al personale di stato maggiore navigante.

L'interpretazione dell'articolo 61 della legge n. 658 del 1967 non consente che i periodi di malattia indennizzati dalle casse marittime vengano riconosciuti utili ai fini del computo dell'anzianità contributiva al personale di stato maggiore navigante.

Per correggere questa anomalia la presente proposta di legge ha predisposto l'apposito articolo 18.

Articolo 19. — Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici nell'assicurazione generale obbligatoria.

Con gli articoli 5, primo comma; 15, primo comma; 16, primo comma della presente proposta di legge è stato previsto che le pensioni della previdenza marinara assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti siano aumentate in misura percentuale variabile a seconda della data di decorrenza della pensione.

Le percentuali di aumento sono state dedotte, in linea di massima, da un progetto di legge promosso dal Ministro del lavoro onorevole Carlo Donat-Cattin, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici, previo opportuno adeguamento alla diversa struttura ed alla diversa situazione della previdenza marinara. In effetti, della esistenza di tale progetto l'onorevole Ministro aveva data ripetuta conferma e dei dettagli di esso si sono avute diffuse notizie apparse sulla stampa.

Nella eventualità che tale progetto diventi legge dello Stato, esso verrebbe in buona parte a sovrapporsi alle disposizioni previste in forma autonoma dai citati articoli della presente proposta di legge.

Ad evitare ciò l'articolo 19 dispone che sia escluso il cumulo degli aumenti eventualmente approvati e che vengano in diversa forma e misura proposti; dispone inoltre che sia attribuito agli interessati l'aumento più

favorevole fra quelli che potranno risultare dall'approvazione del progetto di cui sopra o da quello della presente proposta di legge.

Gli articoli 20, 21 e 22 della presente proposta di legge si riferiscono ai seguenti argomenti:

l'articolo 20 dispone la revisione annuale dei contributi supplementari dovuti ad entrambe le gestioni della Cassa, in modo da assicurarne l'equilibrio dei bilanci;

l'articolo 21 dispone la perequazione automatica delle pensioni erogate in conformità a quanto avviene nell'AGO;

l'articolo 22 indica l'onere complessivo a carico dello Stato derivante dal combinato disposto degli articoli 6 e 11, nonché il capitolo

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con il quale detto onere può essere fronteggiato.

Onorevoli colleghi! Confido che vorrete esaminare ed approvare con urgenza la presente proposta di legge, al fine di risolvere i gravi e annosi problemi da essa affrontati, per il motivo che la prevista rivalutazione delle pensioni dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 1972, non potrà essere dissociata, per connessione di materia e per ovvie ragioni di giustizia, dal riordinamento delle pensioni della previdenza marinara, riguardando entrambi i trattamenti categorie di personale ugualmente meritevoli di considerazione da parte dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

ART. 1.

(Misura dell'aliquota contributiva).

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, per l'equilibrio della gestione e per la formazione di una pensione a carico della Gestione marittimi, integrativa di quella derivante dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è dovuto un contributo pari al 12 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 10 per cento a carico dell'armatore e per il 2 per cento a carico del marittimo ».

ART. 2.

(Carattere integrativo della Gestione marittimi).

L'articolo 12 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, è integrativo delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

I miglioramenti delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e facenti parte del trattamento di pensione erogato dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono integralmente riportati a favore dei marittimi con la data di decorrenza dei miglioramenti stessi, per tutte le pensioni in essere al 1° gennaio 1972 ».

ART. 3.

*(Emendamenti all'articolo 13
della legge 27 luglio 1967, n. 658).*

Il primo, il secondo ed il sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 la misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento della retribuzione pensionabile.

Ai fini suddetti, per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliera vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi tre anni di effettivo imbarco ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore a tanti quindicesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera a), della presente legge. La stessa pensione non potrà essere inferiore a tanti quindicesimi dell'80 per cento della retribuzione pensionabile se avente decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 ».

ART. 4.

*(Riliquidazione delle pensioni della Gestione
marittimi aventi decorrenza posteriore al
31 dicembre 1964).*

Le pensioni dirette e di riversibilità di cui al primo comma dell'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969, ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 5.

(Aumento delle pensioni della Gestione marittimi liquidate anteriormente al 1° gennaio 1965).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli importi delle pensioni dirette e di reversibilità liquidate anteriormente al 1° gennaio 1965 ed assunti in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aumentati come segue:

del 40 per cento per le pensioni liquidate sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957;

del 36 per cento per le pensioni liquidate anche parzialmente sulla base delle competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, oppure che, in conseguenza della maggiorazione apportata ai sensi del primo comma dell'articolo 47 della legge 27 luglio 1967, n. 658, abbiano raggiunto il limite di importo di cui al quinto comma dello stesso articolo 47;

del 15 per cento per le pensioni liquidate, anche parzialmente, sulla base delle competenze medie di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237.

L'aumento di pensione previsto dal presente articolo è corrisposto unitamente alla pensione assunta in carico dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è posto a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Gli aumenti di cui al primo comma del presente articolo si applicano sull'importo delle pensioni in atto al 31 dicembre 1972.

ART. 6.

(Ammortamento del disavanzo).

Per l'ammortamento degli importi a debito della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara di cui all'articolo 56 della legge 27 luglio 1967, n. 658, resi-

duati dopo avvenuto il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle rate di ammortamento scadute il 31 dicembre degli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 56 succitato, lo Stato interviene mediante contributi annuali da versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Per i primi sette anni compresi fra il 1972 ed il 1978 le annualità dei versamenti sono fissate nella seguente misura:

| ANNI | Rate di contributo dello Stato in milioni di lire |
|----------------|---|
| 1972 | 3.700 |
| 1973 | 2.860 |
| 1974 | 2.800 |
| 1975 | 2.500 |
| 1976 | 2.300 |
| 1977 | 1.900 |
| 1978 | 1.600 |

L'importo delle rate di ammortamento di cui al secondo comma dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è modificato in conformità all'importo delle rate indicato nel comma precedente.

Il terzo comma dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Per gli anni successivi al 1978 le annualità di ammortamento e le corrispondenti ed uguali annualità di contributo dello Stato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentiti il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

ART. 7.

(Revisione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni).

La tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni nella Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è soggetta a revisione biennale in relazione alle retribuzioni contrattuali risultanti dai con-

tratti collettivi di lavoro a carattere nazionale in atto per le singole categorie.

Alla revisione della tabella provvede, alla scadenza di ogni biennio, con proprio decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Le tabelle modificate secondo quanto disposto dai due comma precedenti entrano in vigore un anno dopo le scadenze biennali previste dalla presente legge.

La prima revisione biennale avrà luogo al termine del biennio scadente il 31 dicembre 1973.

TITOLO II GESTIONE SPECIALE

ART. 8.

(Misura dell'aliquota contributiva).

Il primo comma dell'articolo 62 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, per l'equilibrio della gestione e per la formazione di una pensione a carico della Gestione speciale, integrativa di quella derivante dall'obbligo della iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è dovuto un contributo pari all'11 per cento per gli iscritti appartenenti al personale amministrativo, posto per l'8 per cento a carico delle aziende e per il 3 per cento a carico dell'iscritto; e un contributo pari al 15 per cento per gli iscritti appartenenti al personale di stato maggiore navigante, posto per l'11 per cento a carico delle aziende e per il 4 per cento a carico dell'iscritto ».

ART. 9.

(Carattere integrativo della Gestione speciale).

L'articolo 60 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e dalla presente legge, è integrativo delle prestazioni

spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 67.

I miglioramenti delle pensioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e facenti parte del trattamento di pensione erogato dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono integralmente riportati a favore degli iscritti con la data di decorrenza dei miglioramenti stessi, per tutte le pensioni in essere al 1° gennaio 1972 ».

ART. 10.

(Retribuzione pensionabile).

L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo nel triennio indicato nel citato articolo, determinate in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 61 per la retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della retribuzione contributiva vigente nel triennio precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ».

ART. 11.

(Ammortamento del disavanzo).

Per l'ammortamento degli importi a debito della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara di cui all'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, residuati dopo avvenuto il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle rate di ammortamento scadute il 31 dicembre degli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 64 succitato, lo Stato interviene mediante contributi annuali da versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Per i primi sette anni compresi fra il 1972 ed il 1978 le annualità dei versamenti sono fissate nella seguente misura:

| ANNI | Rate di contributo dello Stato in milioni di lire |
|----------------|---|
| 1972 | 655 |
| 1973 | 530 |
| 1974 | 460 |
| 1975 | 420 |
| 1976 | 380 |
| 1977 | 340 |
| 1978 | 300 |

L'importo delle rate di ammortamento di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è modificato in conformità alle rate indicate nel comma precedente.

Il terzo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Per gli anni successivi al 1978 le annualità di ammortamento e le corrispondenti ed eguali annualità di contributo dello Stato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentito il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

ART. 12.

(Durata del periodo di iscrizione alla Gestione speciale del personale di stato maggiore navigante).

Dopo il primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, inserire il seguente comma:

« A tal fine la durata del periodo di iscrizione alla Gestione speciale del personale di stato maggiore navigante viene aumentata di un terzo ».

ART. 13.

(Riliquidazione delle pensioni in favore del personale dello stato maggiore navigante).

Gli articoli 76 e 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono abrogati.

Le pensioni a carico della Gestione speciale liquidate agli appartenenti allo stato maggiore navigante e loro superstiti con decorrenza fino al 31 agosto 1967 ed in essere alla data del 1° gennaio 1969, sono maggiorate e riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969, come segue:

a) il coefficiente di maggiorazione dell'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale per il periodo di servizio prestato anteriormente al 1° agosto 1952, stabilito in conformità al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato da 50 a 57 volte;

b) i contributi afferenti ai periodi di servizio prestato dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956, sono aumentati dell'80,55 per cento del loro importo;

c) i contributi afferenti ai periodi di servizio prestati fra il 1° gennaio 1957 ed il 31 agosto 1967 sono aumentati del 25 per cento.

Con la stessa data del 1° gennaio 1969 le pensioni di cui al precedente comma, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, sono aumentati del venti per cento.

A decorrere dalla stessa data l'importo delle pensioni maggiorate ed aumentate ai sensi dei due comma precedenti, è conglobato col trattamento di pensione diretta e di reversibilità ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli aumenti di cui al primo comma del presente articolo non si applicano per i periodi durante i quali il contributo dovuto dal personale di stato maggiore navigante è stato integralmente versato ed utilizzato ai fini del calcolo della pensione nella Gestione speciale, anziché essere assoggettato alla ripartizione prevista dalla legge a favore della Gestione marittimi.

ART. 14.

(Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni liquidate agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante e loro superstiti fino al 31 agosto 1967).

A decorrere dal 1° gennaio 1969 le pensioni ricostituite a norma del primo comma dell'articolo 13 della presente legge ed aumentate a norma del secondo comma dello stesso artico-

lo sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La riserva della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a norma del comma precedente e di quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del residuo 35 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre 1966.

ART. 15.

(Aumento delle pensioni della Gestione speciale liquidate al personale amministrativo anteriormente al 1° febbraio 1965).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli importi delle pensioni dirette e di reversibilità liquidate anteriormente al 1° febbraio 1965 agli appartenenti al personale amministrativo e loro superstiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed assunti in carica dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi degli articoli 72 e 73 della legge suddetta, sono aumentati come segue:

del 40 per cento per le pensioni rivalutate ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1967, n. 658;

del 15 per cento per le pensioni rivalutate ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 69 della legge suddetta.

Gli aumenti di cui al comma precedente si applicano sull'importo delle pensioni in atto al 31 dicembre 1972.

L'aumento di pensione previsto dal presente articolo è corrisposto unicamente alla pensione assunta in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; è posto a carico della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 16.

(Aumento delle pensioni della Gestione speciale riliquidate al personale di stato maggiore navigante a norma dell'articolo 13 della presente legge).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli importi delle pensioni dirette e di reversibilità riliquidate al perso-

nale di stato maggiore navigante e loro superstiti ai sensi dell'articolo 13 sono aumentati come segue:

del 40 per cento per le pensioni liquidate anteriormente al 1° agosto 1952;

del 15 per cento per le pensioni liquidate fra il 1° agosto 1952 e il 21 agosto 1967.

Gli aumenti di cui al comma precedente si applicano sull'importo delle pensioni in atto al 31 dicembre 1972.

Gli aumenti delle pensioni ai superstiti si applicano anche alle pensioni liquidate posteriormente al 31 agosto 1967, purché il dante causa sia deceduto anteriormente al 1° settembre 1967.

L'aumento di pensione previsto dal presente articolo è corrisposto unitamente alla pensione assunta in carico dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; è posto a carico della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 17.

(Unificazione dei massimali della retribuzione pensionabile nella Gestione speciale e riliquidazione delle pensioni liquidate nel periodo dal 1° febbraio 1965 al 31 dicembre 1970).

Le pensioni della Gestione speciale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate agli appartenenti al personale amministrativo messo in quiescenza dal 1° febbraio 1965 al 31 dicembre 1970, e al personale di stato maggiore navigante messo in quiescenza dal 1° settembre 1967 al 31 dicembre 1970, nonché le pensioni liquidate ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle liquidate anche posteriormente al 31 dicembre 1970, purché il dante causa sia deceduto prima di tale data, sono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1973 adottando il limite di retribuzione pensionabile unificato di lire 6.000.000 annue.

ART. 18.

(Riconoscimento dei periodi di malattia nella Gestione speciale agli appartenenti allo stato maggiore navigante).

I contributi dovuti alla gestione speciale per il personale di stato maggiore navigante durante i periodi di malattia dell'assicurato.

sono calcolati sulla intera retribuzione anche se essa è, del tutto od in parte, sostituita da un compenso o contributo contrattualmente erogato dalla cassa marittima che assiste lo iscritto.

I contributi arretrati sono dovuti alla Gestione speciale dalle aziende entro i limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I periodi di malattia sono integralmente riconosciuti a favore dell'iscritto entro i limiti della prescrizione decennale.

Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione con l'inclusione della anzianità contributiva relativa ai periodi di malattia non valutati ai fini del pensionamento.

ART. 19.

(Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici nell'assicurazione generale obbligatoria).

I miglioramenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, disposti con legge dello Stato in concomitanza con quanto disposto dall'articolo 5, primo comma; dall'articolo 15, primo comma e dall'articolo 16, primo comma della presente legge per miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 50 e 72 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'articolo 14 della presente legge, sono applicati alternativamente, e non mai congiuntamente, a tali pensioni.

A ciascuna pensione è applicato una sola volta, fra quelli disposti dalle diverse e concomitanti disposizioni di legge, il miglioramento nella misura percentuale più favorevole per l'interessato.

TITOLO III

NORME COMUNI ALLA GESTIONE MARITTIMI ED ALLA GESTIONE SPECIALE

ART. 20.

(Revisione dei contributi supplementari).

I contributi supplementari stabiliti dagli articoli 1 e 8 della presente legge, rispettivamente per la Gestione marittimi e per la Ge-

stione speciale, sono modificati dopo la fine di ogni anno, in relazione alle risultanze dei singoli bilanci delle due gestioni in modo da assicurare l'equilibrio di entrambe le gestioni stesse.

Le modifiche devono essere attuate sempre quando si verificano eccedenze di bilancio eguali o superiori al 5 per cento, o deficienze uguali o superiori al 2 per cento dell'importo delle pensioni erogate nel corso dell'esercizio. Alla modifica dei contributi provvede annualmente con proprio decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

I contributi modificati secondo le norme disposte dai due comma precedenti iniziano ad avere decorrenza 12 mesi dopo la fine dello esercizio nel quale si è manifestata l'eccedenza e la deficienza nei risultati del bilancio di ciascuna delle due Gestioni.

La prima revisione dei contributi avrà luogo a seguito delle risultanze dei bilanci chiusi al 31 dicembre dell'anno 1973.

ART. 21.

(Perequazione automatica delle pensioni).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli importi delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi e dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara comprensivi degli importi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Ai fini previsti dal precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento. In sede di prima applicazione il con-

fronto è effettuato, con effetto retroattivo, e con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento del costo della vita.

La variazione percentuale di aumento dell'indice di cui al primo comma, accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si considera accertata ai fini di quanto disposto dal presente articolo ».

ART. 21.

(Onere a carico del bilancio dello Stato).

All'onere per la copertura di quanto disposto dagli articoli 6 e 11 della presente legge, di lire 4.355 milioni per l'anno finanziario 1972, di lire 3.390 milioni per l'anno 1973, di lire 3.260 milioni per l'anno 1974, di lire 2.920 milioni per l'anno 1975, di lire 2.680 milioni per l'anno 1976, di lire 2.240 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.900 milioni per l'anno 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972, riguardante provvedimenti legislativi in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.